



*Consiglio Regionale della Campania*

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI

Ai Presidenti della VI, II e IV  
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio  
Documentazione

LORO SEDI

**Oggetto: Proposta di Legge: “Norme a sostegno dell’accessibilità delle aree demaniali destinate alla balneazione per le persone con disabilità” Reg. Gen. 661**

ad iniziativa dei consiglieri Vincenzo Amato e Luca Cascone

depositata al protocollo informatico in data 13 marzo 2019 ed integrata il 22 marzo 2019

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l’articolo 98 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l’esame**

**II e IV Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

**IL PRESIDENTE**



**Consiglio Regionale della Campania**



Napoli, 13/03/2018

Al Presidente del Consiglio  
Regione Campania  
On. Rosa D'Amelio

Oggetto: Trasmissione proposta di legge

Si allega la presente la proposta di legge 'Norme a sostegno dell'accessibilità delle aree demaniali destinate alle balneazione per le persone con disabilità'

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti

  
Vincenza Ariato  
  
Luca Cascone



*Consiglio Regionale della Campania*

## **PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE**

**NORME A SOSTEGNO DELL'ACCESSIBILITÀ DELLE AREE DEMANIALI  
DESTINATE ALLA BALNEAZIONE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ**

**A firma dei Consiglieri**

  
Vincenza Amato

  
Luca Cascone



*Consiglio Regionale della Campania*

## **“Norme a sostegno dell’accessibilità delle aree demaniali destinate alla balneazione per le persone con disabilità**

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La presente proposta di legge nasce dall’esperienza diretta sperimentata da alcune realtà civiche e associative operanti nella penisola sorrentina e nella fascia costiera salernitana<sup>1</sup> che hanno, tramite l’attivazione di una rete virtuosa “pubblico-privato”, operato per l’adeguamento delle spiagge pubbliche ovvero in concessione, alle vigenti normative in materia di accessibilità. Essa è altresì ispirata all’esperienza normativa della Regione Puglia che sta riscuotendo impatto molto positivo sia in termini di accessibilità alle spiagge, sia per la stessa completezza dell’offerta turistica balneare.

In Italia il dibattito sulle barriere architettoniche parte dalla metà degli anni sessanta del secolo scorso, quando durante la Conferenza Internazionale di Stresa nel giugno del 1965, vennero trattati per la prima volta nel nostro Paese i problemi della “progettazione per invalidi”.

Per quanto riguarda la fattispecie che forma oggetto della presente proposta di legge, l’art. 23, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, stabilisce che le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione e i loro rinnovi sono subordinati alla visibilità degli impianti e all’effettiva possibilità di accesso al mare delle persone con disabilità.

L’accessibilità totale alle spiagge libere e a quelle libere attrezzate con servizi, deve essere garantita con la predisposizione di percorsi idonei all’utilizzo da parte di persone con disabilità.

Viene richiesta, quindi, l’effettiva possibilità di accesso al mare, aspetto quest’ultimo spesso trascurato.

---

<sup>1</sup>Nell’estate del 2018 il Comitato “Spiaggia SuperAbile”, che di fatto ha sensibilizzato la Giunta ed il Consiglio Regionale all’approvazione della presente legge, ha collaborato con le amministrazioni comunali della penisola sorrentina (Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello, Sorrento, Massa Lubrense) per rendere accessibile almeno una spiaggia per ogni comune.

Esperienza simile quella dell’ANMIC associazione Nazionale mutilati e invalidi civili, che con la collaborazione del Comune di Salerno ha realizzato uno stabilimento turistico e balneare accessibile a disabili e non vedenti



## Consiglio Regionale della Campania

La realtà dei fatti dimostra infatti che tale disposizione è ampiamente disattesa dalle amministrazioni comunali campane e, quindi, è indispensabile che tale norma riceva puntuale applicazione creando quelle condizioni che permettano che in ogni Comune costiero della Campania vi sia almeno una spiaggia attrezzata con idonei e accessibili servizi igienici e con adeguate discese a mare, che permettano alle persone con disabilità di arrivare in prossimità della battigia senza dover impattare nella sabbia con la carrozzina.

In merito, la Legge n. 104 del 5.12.1992 promuove la piena integrazione della persona con disabilità nella collettività; in particolare all'art. 8 prevede iniziative volte a ridurre stati di esclusione sociale ed interventi diretti ad eliminare o superare le barriere fisiche ed architettoniche, come già previsto dalla Legge n. 13 del 9.1.1989 (*"Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche"*).

Obiettivo della proposta di legge è dunque quello di facilitare, sostenere e pertanto garantire l'applicazione delle già vigenti normative in materia, con particolare riguardo alle spiagge pubbliche, affinché diventino a tutti gli effetti *"spiagge accessibili"*.

La proposta di legge intende dunque contribuire ad incrementare notevolmente il benessere sociale per la collettività, grazie all'accessibilità delle spiagge, ma anche migliorare la qualità e la completezza dell'offerta turistica della Regione Campania in materia di balneazione.

La spiaggia libera accessibile a tutti garantisce, soprattutto, alle persone con disabilità il diritto di godere pienamente del mare, uno dei patrimoni più importanti per lo sviluppo del turismo in Campania. Al fine di dare piena ed effettiva attuazione al principio dell'accessibilità totale alle spiagge libere campane, si prevede la possibilità per i Comuni costieri di richiedere alla Regione contributi per la realizzazione di interventi volti alla totale accessibilità e fruibilità delle spiagge libere e libere attrezzate con servizi alle persone con disabilità e per l'acquisto di appositi ausili speciali adatti al mare, da mettere a disposizione delle persone con disabilità e propri accompagnatori.

Il testo indica una serie di adempimenti per le Amministrazioni comunali: individuare almeno una spiaggia da adibire alla fruizione delle persone con disabilità; predisporre appositi parcheggi riservati; consentire l'accesso alla spiaggia con l'abbattimento delle barriere architettoniche; dotare la spiaggia di servizi igienici e spogliatoi accessibili, realizzati in legno o in altro materiale eco-compatibile e docce esterne, con maniglioni, supporti e pavimentazione tattile amovibile per il raggiungimento della battigia; predisporre segnaletica e indicazioni (corrimano e mappe tattili) per persone affette da disabilità sensoriale; dotare le spiagge di appositi ausili speciali, come la sedia per il trasporto delle persone con disabilità.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

L'**articolo 1** riporta le finalità e gli obiettivi della legge richiamando la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e la legge 104 del 1992 circa gli obblighi per la piena integrazione nella collettività la libertà di accesso e il diritto alla balneazione delle persone con disabilità.

L'**articolo 2** richiama all'oggetto ed agli ambiti di intervento della legge.

Si afferma che la Regione Campania al fine di sostenere e richiamare le amministrazioni comunali agli obblighi di cui all'art. 1, interviene a sostegno delle stesse con appositi incentivi utili ad assicurare la totale accessibilità e fruibilità delle spiagge riservate alla balneazione.

E dunque si stabilisce che tali amministrazioni nelle spiagge libere e libere attrezzate debbano identificare almeno una spiaggia da adibire alla fruizione delle persone con disabilità, predisporre parcheggi riservati, dotare la spiaggia di servizi che siano completamente privi di barriere architettoniche, predisporre segnaletica adeguata come mappe tattili, e segnaletica sensoriale, dotare le spiagge accessibili di ausili speciali adatti al mare.

L'**articolo 3** disciplina le norme generali di applicazione affermando la necessaria corrispondenza e rispetto dei progetti di accessibilità alle spiagge, agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistici. Prevede inoltre il coinvolgimento, nella redazione dei progetti, delle Associazioni delle persone con disabilità al fine di meglio accogliere e soddisfare i bisogni delle persone con disabilità riversando gli stessi nei progetti di adeguamento delle spiagge.

L'**articolo 5** identifica i soggetti beneficiari dei contributi regionali ovvero i comuni costieri anche nelle forme associative di cui all'art. 30 del TUEL legge 267/2000.

L'**articolo 6** disciplina i criteri di concessione dei contributi rinviando alla giunta regionale entro 90 giorni dalla approvazione della legge alla deliberazione delle linee guida per la redazione degli interventi, i criteri e le priorità per la concessione dei contributi, le modalità di presentazione dei progetti e i criteri di valutazione delle domande, gli importi massimi di spesa da ammissibili a finanziamento, le modalità di effettuazione dei controlli, la corretta utilizzazione dei contributi, le cause di revoca.

L'**articolo 7** È riferito alla norma finanziaria. Esso istituisce un fondo denominato "Norme a sostegno dell'accessibilità delle persone diversamente abili alle aree demaniali destinate alla balneazione"

Le coperture finanziarie alla proposta di legge per gli esercizi 2019-2020 e 2021 sono riferite alla missione 12 programma 07 titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE**

**“Norme a sostegno dell’accessibilità delle aree demaniali destinate alla balneazione per le persone con disabilità**

### **Art. 1**

#### ***Finalità***

1. La Regione Campania, ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana, dell’articolo 8 della legge 5 dicembre 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dell’articolo 9 della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con disabilità legge 18/09, riconosce e sostiene il diritto delle persone con disabilità ad una piena integrazione nella collettività, garantendo loro una libertà di accesso e fruizione delle aree demaniali destinate alla balneazione.

### **Art. 2**

#### ***Oggetto***

1. In attuazione delle finalità indicate all’articolo 1 e a garanzia dell’effettiva applicazione delle esistenti disposizioni normative in materia richiamate nell’articolo 1, la Regione Campania eroga incentivi alle amministrazioni comunali per la realizzazione di interventi volti ad assicurare la totale accessibilità e fruibilità delle spiagge riservate alla balneazione, previste nel piano regionale delle coste, alle persone con disabilità

2. Le amministrazioni comunali nelle spiagge libere e libere attrezzate (gestite direttamente dai Comuni o affidate a terzi) devono, secondo le esigenze e le caratteristiche del proprio territorio:

- a) individuare almeno una spiaggia da adibire alla fruizione delle persone con disabilità;
- b) predisporre parcheggi riservati alle persone disabili in corrispondenza delle aree individuate;
- c) agevolare l’accesso alla spiaggia con l’abbattimento delle barriere architettoniche fisiche, sensoriali e comunicative, presenti in prossimità delle aree individuate;
- d) dotare la spiaggia di servizi igienici e spogliatoi accessibili, realizzati in legno, o in altro materiale eco-compatibile e docce esterne, con maniglioni e supporti e pavimentazione tattile unicamente per il raggiungimento della battigia; dette strutture devono essere amovibili e, necessariamente, non infisse stabilmente nel terreno;





## **Consiglio Regionale della Campania**

- e) predisporre segnaletica e indicazioni (corrimano e mappe tattili) per persone con disabilità sensoriale;
- f) predisporre segnaletica ed indicazioni in formato facile da leggere per le persone con disabilità intellettiva/relazionale;
- g) dotare le spiagge accessibili di appositi ausili speciali adatti al mare, come la sedia per il trasporto dei disabili e degli anziani, destinati esclusivamente all'uso da parte delle persone con disabilità e ai propri accompagnatori.

### **Art. 3**

#### ***Norme generali***

1. I progetti per gli interventi volti all'accessibilità delle spiagge sono redatti in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica e nel rispetto dei vincoli ambientali, idrogeologici e sismici esistenti.
2. La redazione dei progetti deve prevedere il coinvolgimento delle Associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

### **Art. 4**

#### ***Contributi regionali***

1. La Regione Campania, per le attività di cui all'articolo 2, concede, in coerenza con la programmazione regionale, contributi per la realizzazione di interventi volti alla totale accessibilità e fruibilità delle spiagge libere e libere attrezzate (gestite direttamente dai Comuni o affidate a terzi) alle persone con disabilità e per l'acquisto di appositi ausili speciali adatti al mare.

### **Art. 5**

#### ***Soggetti beneficiari***

1. I contributi di cui all'articolo 4 sono destinati ai comuni costieri, anche nelle forme associative di cui agli articoli 30 e successivi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

### **Art. 6**

#### ***Criteri per la concessione dei contributi***

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, disciplina le linee guida sulle caratteristiche degli interventi previsti, i criteri e le priorità per la concessione dei contributi relativamente all'attuazione di ciascun progetto, prevedendo in particolare:





*Consiglio Regionale della Campania*

- a) le modalità di presentazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, delle domande di contributo e la predisposizione dei relativi progetti;
- b) le tipologie e le caratteristiche delle strutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), delle segnaletiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e) e degli ausili speciali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f);
- c) i criteri per la valutazione delle domande di contributo e per la formazione di una graduatoria regionale secondo un ordine di priorità;
- d) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento, la percentuale dei contributi concedibili, nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi;
- e) le condizioni per una eventuale cumulabilità del finanziamento regionale con altre agevolazioni pubbliche;
- f) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti, nonché le cause di revoca dei finanziamenti concessi e il recupero delle somme erogate.

**Art. 7**

***Norma finanziaria***

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge è istituito un fondo denominato "Norme a sostegno dell'accessibilità delle persone diversamente abili alle aree demaniali destinate alla balneazione".
2. Per gli oneri derivanti dalla presente legge pari a 500 000euro per ciascuno degli esercizi 2019-2020 e 2021 si provvede a valere sulle risorse iscritte alla missione 12 programma 07 titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **SCHEDA AIR**

**ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE**



Sezioni	Contenuti
<b>Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione</b>	<p><b>a) Descrizione delle necessità sottese all'intervento regolatorio, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate</b></p> <p>L'intervento è volto a favorire la piena ed effettiva integrazione nella collettività delle persone con disabilità, riconoscendo e tutelando il loro diritto di liberamente accedere e fruire delle aree demaniali destinate alla balneazione. L'intervento, dunque, è pienamente compatibile con il quadro normativo e di principi - internazionale, sovranazionale e nazionale - di riferimento del quale, anzi, mira a costituire concreta attuazione. Con riguardo al contesto normativo internazionale pertinente, l'Italia, con legge n. 18 del 3 marzo 2009 (in G.U.R.I. n. 61 del 14 marzo 2009) ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008. L'art. 9 della Convenzione stabilisce, fra l'altro, che, al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita, gli Stati Parti devono prendere misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico sia nelle aree urbane che nelle aree rurali. Queste misure – prosegue lo strumento internazionale in considerazione - includono l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità. Relativamente all'ordinamento dell'Unione Europea, si evidenzia che l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla disabilità e che l'articolo 26 della stessa Carta afferma che l'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità. Le disposizioni citate sono ulteriormente corroborate da quelle poste dagli artt. 10 e 19 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che fanno obbligo alle Istituzioni dell'Unione di combattere ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità, anche delineando specifiche politiche pubbliche che vadano in tale direzione. La Strategia europea sulla disabilità 2010-2020, oggetto di comunicazione della Commissione il 15 novembre 2010, inoltre, <i>“è incentrata sull'eliminazione delle barriere”</i> e la Commissione europea ha identificato, tra gli ambiti d'azione principali della Strategia, quello dell'accessibilità intesa come <i>“possibilità per le persone disabili di avere accesso, su una base di uguaglianza con gli altri, all'ambiente fisico, ai trasporti, ai sistemi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nonché ad altri servizi e strutture”</i>. È inoltre attualmente all'esame del Consiglio d'Europa l'Atto Europeo di Accessibilità, costituente una proposta di Direttiva formulata dalla Commissione Europea e già adottata dal Parlamento Europeo. Del pari compatibile, inoltre, è l'intervento con il contesto costituzionale e normativo nazionale. L'articolo 2 della Costituzione Italiana prevede, in primo luogo, che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. L'articolo 3 dispone, altresì, che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.</p>



## *Consiglio Regionale della Campania*

Assegna, inoltre, alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. L'articolo 32, infine, dispone che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Sotto il profilo della competenza legislativa, le disposizioni dell'intervento sono senz'altro riconducibili alle materie servizi sociali, turismo e tempo libero, oggetto di competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione; mentre non interferiscono, né violano i principi fondamentali dettati dallo Stato con riguardo ad ulteriori materie interessate dall'intervento – quali urbanistica, edilizia, salute – nel quadro di riparto di competenze dettato dalla Carta Costituzionale all'art. 117 co. 3. In ordine al quadro normativo nazionale di rango subcostituzionale, rileva, anzitutto, la previsione dell'art. 8, comma 1, della legge n. 104/1992, il quale ha previsto che l'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzi, tra l'altro, mediante interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche ed architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; nonché attraverso l'adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali. Ancora, l'articolo 23 della medesima legge prevede che le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano realizzino, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate e che le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi siano subordinati alla visitabilità degli impianti secondo la normativa tecnica stabilita a livello ministeriale.

### **b) Indicazione degli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo.**

La proposta di legge persegue la finalità di riconoscere e tutelare il diritto delle persone affette da disabilità di liberamente accedere e fruire delle aree demaniali ricadenti nel piano regionale delle coste, attraverso:

- la previsione che le Amministrazioni Comunali della Regione, relativamente alle spiagge ricomprese nel demanio marittimo ed in relazione alle quali siano titolari delle funzioni e dei connessi poteri di gestione - siano le spiagge direttamente gestite dai Comuni ovvero comunque affidate a terzi - predispongano appositi progetti preordinati a garantirne l'accessibilità e la fruizione, frutto, questi ultimi, del previo coinvolgimento della Associazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie (art. 3 co. 1 e 2.);
- la definizione dei contenuti e delle misure tecniche dei progetti di cui al punto che precede, i quali, in ogni caso, devono essere redatti in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica e nel rispetto dei vincoli ambientali, idrogeologici e sismici esistenti (art. 2, co. 1 e co. 2, nonché art. 3 co. 1).
- la potenziale finanziabilità dei progetti e degli interventi, in virtù di contributi concessi dalla Regione (art. 4), secondo le linee guida adottande



*Consiglio Regionale della Campania*

dalla Giunta Regionale entro 120 gg. dall'entrata in vigore della legge (art. 6): linee guida che provvederanno a determinare, fra l'altro, presupposti oggettivi e soggettivi per l'erogazione dei contributi nonché criteri e priorità per la valutazione delle proposte progettuali;

- la istituzione del fondo denominato *“norme a sostegno dell'accessibilità delle persone diversamente abili alle aree demaniali destinate alla balneazione e gestori del demanio marittimo”* e la previsione della copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge per il triennio 2019/2021.

**c) Descrizione degli indicatori che consentono di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.**

In ingresso, la proposta di legge compie le seguenti azioni:

- ancorare gli interventi finalizzati all'accessibilità ed alla fruibilità delle spiagge, ricomprese nel Piano Regionale delle Coste, ad appositi progetti di iniziativa comunale, da redigersi nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica e dei vincoli ambientali, idrogeologici e sismici esistenti;
- finanziare con risorse regionali i progetti, così incentivando la relativa elaborazione ed attuazione.

Il monitoraggio *ex post* è assicurato dalla previsione, nell'ambito delle adottate linee guida della Giunta regionale, delle modalità di effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti, nonché delle cause di revoca dei finanziamenti concessi e del conseguente meccanismo di recupero delle somme erogate.

**d) Indicazione delle categorie di soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.**

Destinatari diretti dell'intervento regolatorio sono:

- le amministrazioni comunali costiere della Regione, in forma singola ovvero associata, cui compete la attuazione degli interventi volti a consentire la totale fruibilità ed accessibilità delle spiagge, sia direttamente gestite sia affidate a terzi;
- quali beneficiari sostanziali, e, dunque, anch'essi destinatari dei principali effetti che esso intervento produce, le persone affette da disabilità, come definite dalla vigente normativa, non necessariamente circoscritte ai residenti della Regione;
- le amministrazioni, regionale e comunali (costiere), in quanto l'intervento contestualmente implementa i contenuti dell'offerta turistica e, sotto tale prospettiva, favorisce il conseguimento degli interessi pubblici cui è preordinamento l'esercizio di funzioni amministrative tanto regionali quanto comunali.





**Consiglio Regionale della Campania**

<b>Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento</b>	<p>La proposta muta l'esperienza legislativa virtuosa della Regione Puglia ed è ispirata in primis dall'esperienza diretta che il Comitato "Spiaggia SuperAbile", attivo in Penisola Sorrentina, che nell'estate del 2018 ha di fatti collaborato con le amministrazioni comunali della penisola sorrentina (Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agello, Sorrento, Massa Lubrense) per rendere accessibile almeno una spiaggia per ogni comune.</p> <p>Esperienze simili sono riconoscibili nella zona costiera salernitana dove l'ANMIC associazione Nazionale mutilati e invalidi civili, che con la collaborazione del Comune di Salerno a realizzato uno stabilimento turistico e balneare accessibile a disabili e non vedenti.</p> <p><i>Questa sezione va implementata con le audizioni in fase di discussione del testo nella commissione preposta.</i></p>
<b>Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)</b>	<p>L'opzione zero avrebbe come conseguenza quella di cristallizzare la situazione di accessibilità e fruibilità delle spiagge, a vantaggio delle persone affette da disabilità, nello stato in cui essa oggi si trova nel territorio costiero regionale e, dunque, di cristallizzare una situazione di fatto gravemente lesiva dei diritti fondamentali in titolarità dei disabili, di cui, in altri termini, si continuerebbe a negare l'effettiva e totale integrazione nella collettività. L'opzione zero, peraltro, significherebbe non attuare il quadro normativo e di principi - internazionale, sovranazionale e nazionale - di riferimento, il quale, per converso, impone azioni positive anche a carico del legislatore regionale.</p>
<b>Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio</b>	<p>La necessità dell'intervento regolatorio si ravvisa nell'assenza di significativi, oltre che omogenei, interventi volti a rendere effettivi e totali l'accesso e la fruizione delle aree demaniali destinate alla balneazione da parte delle persone affette da disabilità. Interventi alternativi non raggiungerebbero in ogni caso i livelli di attuazione previsti dall'intervento legislativo proposto.</p>
<b>Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI</b>	<p><b>a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta per i destinatari diretti e indiretti</b></p> <p>Trattandosi di attuare, attraverso azioni positive, un univoco quadro normativo e di principi di livello internazionale, sovranazionale e nazionale - che persegue l'obiettivo di affermare il diritto delle persone disabili di integrarsi effettivamente e completamente nella collettività, anche a mezzo dell'eliminazione di barriere architettoniche e, in genere, della rimozione di ostacoli materiali ed immateriali che ostano alla fruizione ed all'accesso delle aree demaniali destinate alla balneazione da parte delle persone affette da disabilità - non si riscontrano svantaggi, connessi all'opzione prescelta, per destinatari diretti ed indiretti dell'intervento. In particolare, quanto ai soggetti pubblici, l'opzione risulta sostenibile nella prospettiva dell'equilibrio di bilancio, anche alla luce dei contributi previsti e delle relative coperture apprestate.</p> <p><b>b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.</b></p>



*Consiglio Regionale della Campania*

	<p>Le micro, piccole e medie imprese, direttamente o indirettamente interessate dall'intervento regolatorio sono rappresentate, anzitutto, da quelle gestiscono – per effetto di un affidamento – aree demaniali del territorio costiero regionale e quelle che sono riconducibili al cd. “indotto”, in quanto offrono servizi materiali ed immateriali alle persone che potenzialmente affluiscono alle aree demaniali considerate ed in prossimità delle quali esse imprese sono localizzate. Poiché l’attuazione del diritto delle persone affette da disabilità di accedere e fruire delle spiagge determina l’implementazione di una offerta turistica e di svago, largamente, intesa, le micro, piccole e medie imprese in considerazione possono ricevere un beneficio – sia in termini di accrescimento della reputazione aziendale sia di ordine economico - dall’attuazione dell’opzione prescelta.</p> <p>Indirettamente interessate dall'intervento regolatorio sono inoltre le micro, piccole e medie imprese interessate all'erogazione dalla fornitura e mano d'opera funzionale alla realizzazione di alcune interventi concreti previsti dall'art. 2 della proposta, a loro volta strumentali alla fruizione ed all'accesso delle aree demaniali destinate alla balneazione da parte delle persone affette da disabilità.</p> <p><b>c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico dei cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque tipologia di adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni, comunicazioni e documenti alla pubblica amministrazione</b></p> <p>Non si prevedono ulteriori oneri informativi a carico di cittadini.</p> <p>Viceversa, relativamente alle imprese cui è affidata la gestione di aree demaniali, deve al più stimarsi un esiguo costo legato all'avvio delle procedure previste dal DPR 380/01 per la realizzazione di taluni interventi contemplati dall'art. 2 co. 2 della proposta. Costo trascurabile, in ogni caso, anche in considerazione del fatto che l'art. 6 del DPR 380/01 qualifica l'abbattimento delle barriere architettoniche quale attività di edilizia libera e, a tale ultima nozione, quasi totalmente possono ricondursi le misure attuative previste dall'art. 2 co. 2 della proposta. Con riguardo alle pubbliche amministrazioni interessate, ogni adempimento correlato all'attuazione dell'intervento può essere assolto dai relativi Uffici Tecnici senza aggravii di costi.</p>
<b>Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività regionale, nonché sulle politiche giovanili</b>	<p>L'intervento non muta l'assetto concorrenziale del mercato sia per l'entità e la natura delle misure previste sia per le finalità assicurate dall'applicazione della proposta di legge.</p>
<b>Sezione 7 - Modalità attuative</b>	<p><b>a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio</b></p>





**Consiglio Regionale della Campania**

<b>dell'intervento di regolamentazione</b>	<p>Sono responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio la Giunta regionale, il Consiglio regionale, i Comuni Costieri della Regione Campania.</p> <p><b>b) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento</b></p> <p>Non sono previste azioni di pubblicità ed informazione dell'intervento regolatorio, oltre alla necessaria pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.</p> <p><b>c) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio</b></p> <p>Il controllo e il monitoraggio <i>ex post</i> è descritto alla superiore Sez. I lett. c).</p> <p><b>d) Meccanismi previsti per la revisione dell'intervento regolatorio</b></p> <p>Non sono previsti meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio, se non quelli fisiologicamente legati a successive modificazioni normative del quadro normativo pertinente descritto alla Sez. I.</p>
<b>Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea</b>	<p>Come esposto alla Sez. I, l'intervento regolatorio non solo è compatibile ma finanche attua le indicazioni promananti, fra l'altro, dalla regolazione europea.</p>





*Consiglio Regionale della Campania*

Napoli, 22/03/2018

Al Presidente del Consiglio  
Regione Campania  
On. Rosa D'Amelio

Oggetto: Trasmissione integrazione proposta di legge

Si allega la presente alla proposta di legge 'Norme a sostegno dell'accessibilità delle aree demaniali destinate alle balneazione per le persone con disabilità' già depositata il 13/03/2018

Colgo l'occasione per porgere distinti saluti

  
Vincenza Amato



*Consiglio Regionale della Campania*

**Proposta di legge ‘Norme a sostegno dell’accessibilità delle aree demaniali destinate alle balneazione per le persone con disabilità’**

***Integrazione all’art.7 “norma finanziaria”***

La copertura finanziaria della proposta di legge è stata valutata facendo riferimento alle esperienze di adeguamento già realizzate in Regione Campania da alcune amministrazioni comunali.

Si ritiene dall’esperienza pregressa, che per considerare soddisfacente un progetto di adeguamento alle norme vigenti, ma soprattutto alla fruibilità e funzionalità degli stabilimenti e spiagge, esso debba prevedere alcuni requisiti minimi quali:

passerelle, camminamenti e stalli; mappe tattili; pedane e rampe in legno; bagni, spogliatoi, docce a norma per i soggetti con disabilità; sedia job mare completa di accessori; segnaletica sensoriale, e che i costi dello stesso siano valutabili in circa 15.000,00euro.

Ipotizzando che il contributo regionale possa andare dal 60% all’80% del costo complessivo di un intervento completo (questo aspetto sarà regolamentato dalle linee guida di cui all’art.6 della proposta di legge), si è ipotizzato che con il fondo previsto all’articolo 6 comma 1 delle proposta di legge, la Regione Campania possa contribuire alla realizzazione di n° 40/60 interventi per ogni anno di cui allo stanziamento fissato.